

CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI NON DI CONTROLLO – REALIZZO CONTROLLATO EX ART. 177, CO. 2-BIS, TUIR: CHIARIMENTI

Risposte Agenzia Entrate a Interpello nn. 4/2023 e 5/2023

- ✓ L'Agenzia Entrate, con le risposte in commento, fornisce, tra l'altro, alcuni chiarimenti relativamente al regime fiscale del conferimento di partecipazioni non di controllo ex art. 177, co. 2-bis, TUIR. Detto comma ha esteso il regime del c.d. realizzo controllato ai casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto quando (i) le partecipazioni oggetto di conferimento rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto nell'assemblea ordinaria superiore a determinate soglie a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, e (ii) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Inoltre, qualora il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni detenute in società c.d. holding, le percentuali di diritti di voto si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale ex art. 55, TUIR, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
- ✓ In relazione a tale ultima fattispecie (conferimento di partecipazione in società holding), l'Agenzia, con la risposta n. 4, ha chiarito che le società immobiliari di gestione detenute dalla holding rientrano nell'ambito dell'attività commerciale ai sensi del citato art. 55 – e assumono dunque rilevanza ai fini della relativa verifica – in quanto si deve fare riferimento al criterio formale di qualifica del reddito individuato da detto articolo, non rilevando il concetto di commercialità previsto per la *participation exemption*. Diversamente, non rilevano le partecipazioni indirettamente detenute dal conferente in soggetti diversi da quelli che abbiano una forma giuridica di società.
- ✓ Con la successiva risposta n. 5, l'Agenzia precisa che, al fine di verificare se il conferimento ha ad oggetto partecipazioni detenute in società holding, occorre appurare in concreto se sussista o meno la prevalenza del valore delle partecipazioni dalla stessa possedute, non essendo a tal fine rilevante la natura esclusivamente industriale e commerciale dell'oggetto sociale. A tale scopo, in linea con quanto già chiarito nella risposta a Interpello n. 869/2021, l'Agenzia conferma che occorre fare riferimento ai valori correnti e non ai valori contabili. Pertanto, si deve tenere conto «del rapporto tra il valore corrente delle partecipazioni detenute dalla società scambiata ed il suo valore (corrente) complessivo alla data in cui il conferimento ha efficacia giuridica».

